

COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER LA DURATA DI ANNI CINQUE

CAPITOLATO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto e finalità del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Ammontare dell'appalto
- Art. 4 - Finanziamento
- Art. 5 - Natura del rapporto contrattuale
- Art. 6 - Clausola risolutiva espressa - Recesso
- Art. 7 - Penalità
- Art. 8 - Garanzie definitive
- Art. 9 - Corrispettivo e pagamenti
- Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi
- Art. 11 - Contratto e Spese Contrattuali
- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 - Controversie e Foro competente
- Art. 14 - Clausola interpretativa
- Art. 15 - Domicilio eletto
- Art. 16 - Trattamento dei dati sensibili
- Art. 17 - Protezione dei dati personali – adempimenti
- Art. 18 - Dichiarazione unica di valutazione dei rischi interferenziali
- Art. 19 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario
- Art. 20 - Clausola di inscindibilità
- Art. 21 - Norma finale

ART. 1

Oggetto della prestazione

Il servizio ha per oggetto le attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e relativi adempimenti per il Comune di Ceriale, ai sensi del D.lgs. 81/08 come infra precisato.

Il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto del luogo e dell'orario di lavoro dei dipendenti: è infatti richiesto specificatamente che le attività che richiedono la presenza dei lavoratori siano effettuate durante l'orario di lavoro degli stessi e presso la sede del Comune di Ceriale.

L'incaricato dovrà svolgere tutte le attività che la normativa in materia attribuisce al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con gli organi competenti. Fermo quanto sopra indicato, il R.S.P.P. dovrà provvedere alle attività che, a titolo esemplificativo, si indicano di seguito:

- **Documento di Valutazione Rischi:** rielaborazione e/o integrazione ed aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR) integrato con l'eventuale programma delle opere di adeguamento, per tutte le sedi ad uso istituzionale ed i luoghi di lavoro. Operazione che verrà effettuata con periodicità annuale e/o per intervenute modifiche del numero o mansione dell'organico e/o per lo spostamento dello stesso e/o per l'adeguamento dei luoghi di lavoro.

Il DVR ed i relativi aggiornamenti dovranno risultare completi di:

”

- a) relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, specificando i criteri adottati per la valutazione;
- b) conseguentemente alla valutazione di cui al punto a), individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- c) programmazione delle misure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Le attività di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere svolte previa la consultazione degli organi competenti e con svolgimento di sopralluoghi nei siti interessati.

La rielaborazione del DVR dovrà svilupparsi secondo il sottoelencato schema:

- a. carattere generale: dati anagrafici dell'Ente, Servizio di Prevenzione e Protezione, riferimenti normativi, descrizione dell'attività lavorativa, elenco lavoratori e relative mansioni, organigramma aziendale per la sicurezza, metodologia di valutazione dei rischi e relativi criteri di valutazione;
- b. ambienti di lavoro e relativi rischi: organizzazione delle attività e degli spazi di lavoro (es. vie di circolazione, pavimenti, passaggi, scale, ecc...) rischi trasmissibili derivanti dall'uso di attrezzature da lavoro, rischi elettrici, rischio incendio, rischi generici per la sicurezza, rischi da esposizione ad agenti chimici, rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutogeni, rischi da esposizione ad agenti biologici, aerazione, esposizione al rumore, vibrazioni, microclima, esposizione a radiazioni, illuminazione, rischi generici per la salute, D.P.I., procedure di lavoro, emergenze e pronto soccorso;
- c. valutazione delle attività lavorative: descrizione dei luoghi di lavoro ed annesse attività svolte, responsabilità e competenze;
- d. ulteriori rischi ed aspetti organizzativi: documenti relativi alla valutazione rischio incendio e protezione contro le esplosioni, organizzazione, analisi, pianificazione e controllo dell'attività lavorativa, piano programmatico degli interventi;
- e. conclusioni.

- **Aggiornamento e/o integrazione del Piano di Gestione delle Emergenze e dei Piani di Evacuazione:** Eventuali aggiornamenti ed integrazioni delle planimetrie di esodo installate presso le sedi di lavoro. Il documento relativo al Piano di Gestione delle emergenze dovrà prevedere:

- l'individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze. Si specifica che il personale attualmente individuato per l'incarico di addetto al primo soccorso e addetto alla squadra antincendio è stato già formato con specifici corsi, i cui aggiornamenti periodici sono a cura del RSPP.
- la predisposizione delle procedure operative (istruire i lavoratori sui comportamenti da adottare in caso di emergenze da consegnare agli addetti incaricati).

- **Aggiornamento e/o integrazione della Valutazione del Rischio di Incendio per tutte le sedi ad uso istituzionale.**

Per l'attività il R.S.P.P. dovrà effettuare sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, supportato dal D.L. e/o dai referenti incaricati. Sulla base di tali verifiche e delle informazioni raccolte dovrà essere redatto il documento di valutazione del rischio incendio, il tutto supportato dalle planimetrie cartacee.

Il Documento di cui sopra dovrà essere costituito da:

- individuazione dei pericoli di incendio;
- individuazione delle persone esposte al rischio;
- eliminazione e/o riduzione dei pericoli;
- valutazione del rischio residuo incendio;
- valutazione dell'adeguatezza delle misure di sicurezza;

- **Formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008**

- Valutazione dello stato della formazione del personale dipendente, individuazione necessità formative ai sensi di legge. Il RSPP deve provvedere agli aggiornamenti periodici ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2011, mentre quelli specifici operativi del settore Lavori in Economia sono a carico del Comune di Ceriale.

- **Aggiornamento annuale per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato**

- Consulenza al datore di lavoro per il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Al fine della formulazione dell'offerta si consideri che il Comune di Ceriale ha alle proprie dipendenze n. 76 lavoratori, suddivisi presso i sottoelencati luoghi di lavoro:

”

- Sede Municipale Piazza Nuova Italia
- Comando di Polizia Locale Via Tagliascacchi
- Sede Uffici tecnici Lungomare Diaz
- Sede Uffici commercio e ambiente via Pontetto
- Magazzino via Asti
- Biblioteca civica via Romana
- Cimiteri comunali

Il Comune di Ceriale è proprietario inoltre di altri edifici in cui si svolgono attività istituzionali (scuole, palestre, etc.).

Gli interessati potranno prendere visione del materiale esistente (DVR e allegati, organigramma, ecc.) presso gli uffici comunali al fine dell'assunzione delle informazioni necessarie alla formulazione della proposta per l'assunzione dell'incarico.

ART. 2 Durata dell'appalto

L'affidamento del servizio avrà durata di cinque anni con decorrenza dal 1° luglio 2022. Il Comune si avvale della facoltà, se ne ricorre il caso, di utilizzare una proroga “tecnica” per un massimo di mesi sei dalla scadenza dell'affidamento al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo affidatario.

ART. 3 Ammontare dell'affidamento

Il valore del servizio stimato per ciascun anno ammonta ad € 2.200,00 (€ duemiladuecento/00). L'importo a base di gara ammonta a complessivi a € 11.000,00 Iva esclusa (€ undicimila/00), interamente soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo presunto dell'appalto, tenuto conto di quanto sopra stabilito ammonta a complessivi € 12.100,00 Iva esclusa (dodicimilacenti/00).

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

ART. 4 Finanziamento

Il contratto di appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Ceriale, dal bilancio comunale.

ART. 5 Natura del rapporto contrattuale

I servizi affidati oggetto del presente appalto vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'affidatario mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.

La gestione viene assunta dall'appaltatore in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Ceriale in ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità.

”

L'appaltatore dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del servizio così come previste dal presente Capitolato.

Non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non è ritenuto subappalto la designazione della persona fisica responsabile del servizio di prevenzione e protezione che faccia parte del soggetto aggiudicatario (dipendente, socio, etc.).

ART. 6

Clausola risolutiva espressa – recesso

Oltre a quanto previsto dal codice civile in materia e salvo i casi di sospensione previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibili con il servizio affidato, il contratto pubblico è risolto nel caso in cui:

a) l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni, non dichiarate e conosciute dal Comune, di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione del servizio;

b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. 50/2016;

c) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

d) sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso il T.P.O. Area cui fa riferimento l'Ufficio personale del Comune formula a mezzo posta certificata la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto, comprese le eventuali sanzioni;

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In relazione alla liquidazione finale dei servizi relativi all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, salvo il caso in cui il Comune interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultante dalla relativa graduatoria, stipuli un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni, l'eventuale incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali previste.

Il Comune di Ceriale potrà esercitare il recesso dal contratto ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'Art.109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7

Penalità

L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

”

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile nei casi di seguito previsti:

mancato rispetto da parte dell'affidatario di uno qualunque degli obblighi di cui all'art. 1 del presente capitolato e/o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta//00), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 8 Garanzia Definitiva

L'aggiudicatario, quale esecutore del contratto, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 Corrispettivo – Pagamenti

Ai fini della determinazione del corrispettivo i costi globali onnicomprensivi di qualunque costo d'impresa del servizio oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dall'offerta presentata dalla Ditta in sede di gara.

Il corrispettivo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per la prestazione di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.

L'importo annuale, stabilito in sede di gara, non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

La ditta fattura il compenso annuale, suddiviso in due rate semestrali uguali posticipate. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo le forme in uso presso l'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità del Comune. Il pagamento delle fatture resta inoltre vincolato all'accertamento della regolare posizione della Ditta nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assicurativi Sociali.

ART. 10 Clausola Revisione Prezzi

Essendo un appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

”

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, esso dovrà darne comunicazione ufficiale a mezzo PEC, giustificando la richiesta con dati puntuali ed inequivocabili: Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, nonché delle risultanze eventualmente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Resta inteso che la suddetta eventuale richiesta non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

A seguito dell'eventuale suddetta richiesta, il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei prezzi del servizio che incidono sul contratto aggiudicato e, entro 60 (sessanta) giorni, si pronuncia con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

ART. 11 Contratto e Spese Contrattuali

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il contratto sarà stipulato nei tempi e termini previsti dal medesimo articolo.

Il contratto è stipulato attraverso la piattaforma telematica Traspare con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale. Tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 18 del Capitolato.

ART. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore deve assumere per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e L. 17/12/2010 n. 217.

ART. 13 Controversie e Foro competente

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 Clausola Interpretativa

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza della gestione dei servizi affidati.

ART. 15 Domicilio eletto

”

Per ogni effetto di legge l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Ceriale.

ART. 16 Trattamento dati sensibili

I dati personali e sensibili riguardanti gli utenti del servizio dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679

ART. 17 Protezione dei dati personali – adempimenti

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati

– ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.

3. Successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:

- a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
- b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
- c) le operazioni di trattamento previste;
- d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
- e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
- f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
- g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);

4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:

”

- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
- b) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
- c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
- d) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
- e) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
- f) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
- g) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
- h) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
- i) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;

6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.

7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
- d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
- e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;

”

- f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).

9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:

- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
- c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

ART. 18

Dichiarazione unica di valutazione dei rischi interferenziali

Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza in quanto tali servizi sono prestati prevalentemente presso il domicilio dell'utenza e comunque non presso luoghi di lavoro del Committente; pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero.

Per i rischi derivanti dai rapporti con l'utenza o altri soggetti terzi che entrano in rapporto con l'aggiudicatario, sarà a carico di quest' ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

ART. 19

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'offerta sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore mentre lo diverrà per il Comune solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di tutti i documenti richiesti dal presente Capitolato

ART. 20

Clausola di inscindibilità

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

ART. 21

Norma finale

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanati dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti di pubblici servizi, usi e consuetudini che disciplinano la materia.

”

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Allegato 1

Disciplinare sulla protezione dei dati personali a valere sull'affidamento del servizio di Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Annualità 2022 - 2027

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione i seguenti articoli:

Art. 6 Clausola risolutiva espressa – recesso

Art. 7 Penalità

Art. 13 Controversie e Foro competente

Art. 19 Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

FIRMA PER ACCETTAZIONE